

## INSTRUCCIONES AL NUNCIO BARILI EN 1857

### *Apunte biográfico de Barili*

Las noticias sobre la vida de Lorenzo Barili antes de su llegada a España son muy fragmentarias e incompletas. Lo mismo debe decirse con respecto a su actividad posterior. Resulta significativo que la *Enciclopedia Cattolica* y el *Dizionario biografico degli italiani* ignoren la existencia del cardenal italiano, que fue nuncio en Madrid durante casi doce años y por espacio de otros ocho residió en Roma y tuvo importantes cargos en la curia pontificia. Solamente el *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques* le dedica siete escuetas líneas<sup>1</sup> y algo más puede sacarse de Moroni<sup>2</sup>, aunque poco. En España, los editores de la farragosa *Biografía eclesiástica completa* le dedicaron una amplia biografía laudatoria, carente de datos interesantes. En realidad era un elogio desorbitado al representante pontificio cuando se concluía la edición de la ambiciosa colección de biografías<sup>3</sup>. A raíz de su muerte fueron impresos los elogios fúnebres de rigor, que aportan modestamente algún dato de interés<sup>4</sup>. Para reconstruir el *iter* eclesiástico de Barili hay que recurrir a las ediciones de su tiempo del *Anuario Pontificio* y de *La Gerarchia Cattolica e la famiglia pontificia*, así como a la *Storia dei cardinali*, de G. Cristofori<sup>5</sup>, y a los estudios de G. de Marchi y D. Staffa sobre las nunciaturas y las delegaciones apostólicas<sup>6</sup>.

Más importantes son las aportaciones recientes de Carla Meneguzzi Rostagni<sup>7</sup> y José María Goñi Galarraga<sup>8</sup>, que han editado parte de la correspondencia diplomática de Barili con el cardenal Antonelli y de sus cartas con el padre Claret, relativas al reconocimiento por España del reino de Italia. Por

<sup>1</sup> Firmadas por E. van Cauwenbergh, tomo VI (París 1932) 805.

<sup>2</sup> *Dizionario di erudizione storico-eccllesiastica*, vol. 83 (Venezia 1857), pp. 28 ss.

<sup>3</sup> Tomo 30 (Madrid 1868), apéndice, pp. 3-14.

<sup>4</sup> *Elogio del cardinale Lorenzo Barili, letto dal canonico Marino Marinelli, nella chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia di Ancona il dì 8 aprile 1875, nelle solenni esequie del dì trigesimo* (Ancona, Tip. di G. Cherubini, 1875); A. BIANCHINI: *Elogio di Lorenzo Card. Barili* (Roma, Tip. Fratelli Monaldi, 1875); *Onori funebri resi al cardinale Lorenzo Barili il giorno 8 marzo 1876, quando la sua salma, trasportata da Roma in Ancona, veniva deposta nel sepolcro della famiglia* (Ancona, Tip. G. Cherubini, 1876).

<sup>5</sup> Roma 1888, p. 182.

<sup>6</sup> G. DE MARCHI: *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956* (=Sussidi eruditi: 13) (Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1957), pp. 76, 96, 237; D. STAFFA: *Le delegazioni apostoliche* (Roma, Desclée, 1958), pp. 34 y 37.

<sup>7</sup> *Il carteggio Antonelli-Barili, 1859-1861* (=Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Biblioteca scientifica. Serie II: Fonti, Vol. LXV) (Roma 1973).

<sup>8</sup> *El reconocimiento del reino de Italia y monseñor Claret, confesor de Isabel II (La correspondencia Barili-Claret)*: "Anthologica annua" 17 (1970) 369-461.

mi parte, he comenzado a ocuparme de Barili al redactar el índice de los documentos de su nunciatura<sup>9</sup> y al estudiar algunos temas relacionados con el final de su gestión diplomática en España<sup>10</sup>.

Lorenzo Barili nació en Ancona el 1 de diciembre de 1801. Estudió en el Almo Colegio Capránica y recibió la ordenación sacerdotal el 2 de septiembre de 1827, con dispensa pontificia *extra tempora*. Fue profesor de filosofía en el seminario de Ancora y en 1833 nombrado prefecto de las escuelas del gimnasio de Ancona, por el consejo municipal. Después fue bibliotecario municipal, canónigo primicerio de la catedral y secretario de la congregación de San Paolo. Durante esta época de su vida recogió la documentación de una obra histórica, publicada anónima varios años más tarde, bajo el título *Lettera del Sommo Pontefice Benedetto XIV a Monsignor Nicola Manciforte circa il dover riassumere e ritenere il titolo di Vescovo d'Ancona e d'Umana. Si aggiungono annotazioni, illustrazioni e documenti inediti sulla serie de' Vescovi e sull'antichità Numati* (Ancona, Sartori Cherubini, 1856)<sup>11</sup>. También publicó el *Elogio funebre del cardinal Cesare Nembrini Pironi Gonzaga, vescovo d'Ancona, vescovo e conte di Umana* (Ancona 1838)<sup>12</sup>.

Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, primero como auditor de la nunciatura apostólica en Nápoles y después en Lisboa. En 1846 fue nombrado ablegado pontificio para entregar la birreta cardenalicia al patriarca de Lisboa Guillermo Henriques de Carvalho de Coimbra. El 13 de mayo de 1848 fue nombrado internuncio apostólico en Brasil y el 26 de mayo de 1851 pasó con el mismo cargo a Colombia; desde el 9 de mayo de 1851 era también enviado extraordinario en Nueva Granada y delegado apostólico en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú.

El 16 de octubre de 1857 fue nombrado nuncio apostólico en España y elevado a la sede arzobispal de Tiana *in partibus*. Recibió la consagración en la catedral de Ancona, el 1 de noviembre de 1857, de manos del cardenal Giovanni Brunelli, obispo de Osimo y Cingoli, que había sido nuncio en España desde 1847 hasta 1853, asistido por los obispos de Ancona y Umana,

<sup>9</sup> *El archivo del nuncio Barili (1857-1868): "Archivum Historiae Pontificiae"* 17 (1979), próxima publicación.

<sup>10</sup> *La Santa Sede ante las revueltas universitarias de 1865: "Hispania"* 34 (1974) 199-222; *La Santa Sede y la revolución de 1868: "Anales Valencinos"* 3 (1977) 55 ss. Me detengo en otros aspectos de la actividad de Barili en España en mi colaboración *El liberalismo en el poder*, parte segunda del tomo V de la *Historia de la Iglesia en España* (Madrid, BAC, 1979).

<sup>11</sup> De esta obra dice Moroni: "Egli è questo un di que'libri non grande di mole (di p. 172 circa quasi in 8.<sup>o</sup>), ma che contiene un bel saggio di dotta, diligente e accurata storia critica, illustrata da molteplici erudizione, ed egregiamente atta a chiarire la storia civile e precipuamente l'ecclesiastica d'Umana... La modestia virtuosa dell'autore ne ascose il nome, tuttavia mi è noto ch'è il degno e rispettabile monsignor Lorenzo Barili, primicerio della Cattedrale d'Ancona, e di presente delegato apostolico in missione straordinaria della S. Sede a S. Fede di Bogotà nella Nuova Granata nell'America Meridionale" (G. MORONI; *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. LXXXIII [Venezia 1857], p. 28). Esta obra la consultó ampliamente el mismo Moroni para escribir el artículo dedicado a Umana (*Ibid.*, pp. 29 ss.).

<sup>12</sup> *Ibid.*, vol. XLVII (Venezia 1847) p. 265.

mons. Antonucci, y de Loreto y Recanati, mons. Magnani. Llegó a Madrid el 5 de diciembre, coincidiendo con el nacimiento, el 28 de noviembre, del primogénito de Isabel II, futuro rey Alfonso XII. El 6 de diciembre presentó a la reina sus cartas credenciales. El 8 de diciembre, apadrinó, en nombre de Pío IX, al príncipe de Asturias en la ceremonia del bautismo oficiada por el cardenal primado, Cirilo Alameda. Permaneció ininterrumpidamente en España hasta mayo de 1868.

Habiendo sido creado cardenal del título de Santa Inés extramuros, en el consistorio del 13 de marzo de 1868, regresó a la curia romana, donde fue nombrado prefecto de la S. C. de Indulgencias y Sagradas Reliquias y miembro de las congregaciones Consistorial, del Índice, de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, de Estudios y de Ritos. Fue también protector de la Congregación Benedictina Camaldulense. Falleció en Roma el 8 de marzo de 1875 y fue enterrado en el cementerio Verano, y posteriormente trasladado a Ancona.

No puedo trazar un perfil psicológico del nuncio Barili porque no he podido, todavía, estudiar detenidamente su correspondencia, tanto la oficial como la privada o personal, de la cual emergen el carácter, las aficiones, las fobias y las filias de este eclesiástico, que tanto condicionó a la Iglesia española en el XIX. Sí puedo decir que siguió atentamente la vida política, religiosa, social y cultural del país y de todo informó puntual y minuciosamente a la secretaría de Estado. Quizá sus despachos son más breves que los de su predecesor Brunelli y los de su sucesor Franchi. Y hay una razón que lo explica. Durante la nunciatura de Barili no ocurrieron en España acontecimientos extraordinarios, ni a nivel religioso ni político. Su nunciatura fue normal. En cambio, Brunelli tuvo que reorganizar la situación eclesiástica y preparar el terreno para el restablecimiento completo de las relaciones diplomáticas y la firma del concordato de 1851. Ello hizo que Brunelli tuviese que enviar al cardenal Antonelli despachos larguísima, que no se conocen en tiempos de Barili. Lo mismo puede decirse de Franchi, a quien la revolución del 68 y las Constituyentes del 69 ocuparon de lleno durante el año de su permanencia en España. Sin embargo, Barili se ocupó de todo y el índice del contenido de su archivo lo demuestra. Por supuesto puso gran interés en los temas y cuestiones mayores, pero a través de sus despachos al cardenal Antonelli y de sus millares de cartas a los obispos y a privados se podría reconstruir día por día la vida española, desde diciembre de 1857 hasta mayo de 1868, en sus mínimos detalles.

Carla Meneguzzi dice que los despachos de Barili son monótonos y minuciosos, y que informaba al cardenal Antonelli según criterios subjetivos, ya que al desconocer el interés del secretario de Estado por temas concretos, el nuncio procuraba agotar la materia. De ahí que sus despachos se parezcan a una crónica. Mayor interés encierran sus impresiones personales sobre la situación política española, y sus juicios sobre políticos y personajes de la corte porque buscó siempre todos los elementos que podían perjudicar a la

causa del pontífice, aunque fue incapaz de salir de los esquemas tradicionales de la diplomacia pontificia<sup>13</sup>.

Con respecto a sus tendencias políticas y a su papel diplomático poseemos un interesante retrato que de él hizo el embajador francés en Madrid, Barrot, en un informe enviado a Walewski:

“Nous nous voyons souvent et de la manière la plus amicale, mais il laisse percer dans sa conversation pour la cause autrichienne, un sentiment de préférence que malgré son habileté il a de la peine à dissimuler. C'est un homme honnête moins absolument ultramontain que ne sont en général les représentants du Saint Siège, mais j'ai quelque lieu de croire qu'il se sert contre nous de l'ascendant que sa qualité de représentant de l'Eglise doit nécessairement lui donner sur la conscience timorée de la Reine. Il serait aidé dans cette manoeuvre par tous les membres influents du parti conservateur, qui n'y voient qu'un moyen de renverser le Cabinet présidé par le comte de Lucena”<sup>14</sup>.

No puede dudarse de la identidad ideológica entre Barili y Antonelli con respecto a problemas de política interior y exterior. Por ello defendió con energía los intereses temporales de la Santa Sede y justificó la intransigencia romana, enemiga de reformas y concesiones que ponían en peligro el poder político y económico del papa-rey. Llegó incluso a ver con buenos ojos una intervención armada española en los Estados Pontificios como la de 1859. En el terreno diplomático cumplió con escrupulosa fidelidad las órdenes, instrucciones e incluso las insinuaciones de Antonelli y supo dar al cargo un aire de dignidad y elegancia, que se reflejan en los retratos —cuadros y grabados— de su tiempo. En sus relaciones con Antonelli fue siempre discreto y respetuoso, ya que del éxito de su misión diplomática y de la cordial amistad con el secretario de Estado dependían en buena medida su promoción al cardenalato y su futura situación en la curia romana. De ahí que se le acuse de intrigante. En más de una ocasión intervino directamente en asuntos internos españoles, llegando a provocar tensiones entre los grupos políticos y malestar en los ámbitos gubernamentales. Mostró simpatía por la política moderada de Narváez y atacó la línea más progresista de O'Donnell. Y aunque no siempre sus maniobras tuvieron éxito, sin embargo es importante constatar este hecho, que contribuye a completar su retrato<sup>15</sup>. Lo mismo se podría decir de sus

<sup>13</sup> *Il carteggio Antonelli-Barili...*, p. XX.

<sup>14</sup> A. SAITTA: *La guerra del 1859 nei rapporti tra la Francia e l'Europa*, terza serie: 1848-1860 (Roma 1960-62) vol. IV, p. 1530, cit. *ibid.*, p. XXI.

<sup>15</sup> C. MENEGUZZI escribe a este respecto:

“Nel giudizio del Barrot sono inoltre espresse accuse circa una azione del nunzio contro il ministero; bisogna dire che esse erano condivise anche dalla stampa progressista; il Barili stesso ne parla nei suoi rapporti all'Antonelli e smentisce recisamente ogni interferenza sulla politica interna spagnola. Né O'Donnell, né il Calderon Collantes erano convinti della sua buona fede, essi sapevano dei suoi stretti legami con Isabella II, la “camarilla” di Corte, e i principali membri dell'opposizione conservatrice al ministero, legami che non ispiravano loro molta fiducia.

In realtà sembra che il Barili avesse una certa tendenza all'intrigo: dal carteggio risulta in particolare che il nunzio, nel gennaio del 1860, insisté con la Regina che “era d'uopo del pari di fare intendere al maresciallo O'Donnell che la sua continuazione

gestiones personales con Isabel II y con los ministros de Estado y de Gracia y Justicia a propósito de los nombramientos episcopales.

Estas simples pinceladas apenas permiten descubrir la complejidad del personaje. Una visión completa de la vida y obra de Barili sólo podrá conseguirse cuando se estudien con serenidad y profundidad sus escritos. A este propósito debo decir que Barili en España trabajó intensamente. Cuidó personalmente la organización y conservación del archivo de su nunciatura. Son millares los documentos —despachos, cartas, apuntes, borradores, etc.— que escribió de su puño y letra, y todos ellos se encuentran perfectamente ordenados. Conocía el castellano, pero prefería redactar sus minutas en italiano —aunque hay algunas en castellano—, que los traductores y amanuenses de la nunciatura pasaban a nuestra lengua cuando el destinatario era un español.

### *Las instrucciones*

El documento que presento a continuación es el conjunto de instrucciones que recibió del cardenal secretario de Estado, Antonelli, al iniciar su misión diplomática en España. Es evidente que Barili recibió muchas instrucciones sobre problemas y cuestiones concretas a lo largo de su nunciatura. Pero las que ahora publico encierran un interés particular porque resumen en un sólo texto y en un momento histórico concreto el estado de las relaciones entre la Iglesia y el poder civil.

Es además praxis secular de la Santa Sede impartir directrices y orientaciones concretas a sus representantes cuando inician una misión diplomática, así como pedirles cuenta de la gestión realizada en un informe conclusivo, que resume los grandes temas que han ocupado mayormente la atención del representante pontificio.

Con respecto a las instrucciones de Barili hay que partir del momento histórico: el año 1857. Es decir, inmediatamente después del bienio progresista (1854-56) y tras casi dos años de interrupción de las normales relaciones diplomáticas entre el gobierno español y la Santa Sede. La misión de Barili fue preparada por la gestión interina de mons. Simeoni, quien desde mayo

al potere dipende dalla sincerità ed energia, con cui a fronte di passati ricordi, di attuali ambiguità e di inevitabili opposizioni dei suoi amici si assumesse di difendere la causa del S. Padre per quanto consentono le forze della Monarchia". Il nunzio giustifica questo pesante intervento sulla politica interna spagnola dicendo: "Io tenni la riferita conferenza con la Regina e con i Ministri più per dar esatta cognizione all'E.V.R. di loro sentimenti dopo le ultime manifestazioni dell'Imperatore di Francia, che per ottenere un risultato, sul quale sicuramente si potesse contare".

La sua azione non ebbe infatti successo ma rilevarla è interessante per chiarire la sua figura. Allo stesso modo può essere interessante seguire brevemente il suo atteggiamento nei riguardi del problema della disamortizzazione dei beni ecclesiastici. Rifiutatosi di fare da mediatore egli fu all'inizio nettamente contrario a che Roma accedesse alla richieste spagnole. Nell'aprile del 1859 egli sperando, non si sa con quanto fondamento, in un cambiamento del ministero consigliava Roma di temporeggiare. Ma la guerre del 1859 e le richieste di aiuto spagnolo dell'Antonelli lo portavano a caldeggiare concessioni dalla Santa Sede, pensando così di ottenere una contropartita dal governo spagnolo". (*Il carteggio Antonelli-Barili...*, pp. XXII-XXIII).

de 1857 hasta diciembre del mismo año, trató de resolver los asuntos religiosos más urgentes y gestionó con el gobierno de Madrid el viaje del nuevo nuncio apostólico. Barili tuvo además la nunciatura más extensa del siglo XIX: once largos años. Superior incluso a la del cardenal Giustiniani, que fue nuncio desde 1817 hasta 1827, aunque sin los inconvenientes de aquél, que tuvo que abandonar España por los sucesos políticos del trienio constitucional (1820-23).

El temario de las instrucciones dadas a Barili puede sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Ejecución del Concordato de 1851.
2. Abolición de la legislación anticlerical del bienio 1854-56.
3. Situación del cabildo de Pamplona y de las colegiatas de San Isidoro de León y de Roncesvalles.
4. Traslados de obispos.
5. Dotación del culto y clero.
6. Problemas relacionados con la venta de los bienes eclesiásticos y obligaciones contraídas por el gobierno a este respecto.
7. Capellanías familiares y capellanías de sangre.
8. Reducción de las festividades religiosas con carácter civil.
9. Facultades a los obispos sobre dispensas matrimoniales.
10. Situación del monasterio de El Escorial.
11. Extensión del Concordato a los territorios de ultramar.
12. Celebración de sínodos diocesanos y concilios provinciales.
13. Abusos derivados del *exequatur* regio y de los recursos de fuerza.

Como puede verse, toda la problemática giraba entorno al concordato de 1851. El nuevo nuncio debía por una parte tratar de conseguir su ejecución en aquellos puntos todavía pendientes, y por otra completar y perfeccionar los aspectos ya ejecutados, así como velar sobre el cumplimiento de otras disposiciones impartidas anteriormente por la Santa Sede en materia de estricta disciplina eclesiástica. La lenta ejecución del concordato había sufrido una brusca interrupción con la legislación anticlerical del bienio progresista. Superado este escollo surgieron problemas de interpretación del texto concordado, debidos más bien a intereses políticos del grupo dirigente del momento —moderados o conservadores y progresistas o renovadores— que a serias dificultades objetivas de carácter legal. De ahí que, a pesar de las cordiales relaciones que Barili instauró desde el primer momento con los exponentes políticos españoles, en especial con los moderados de Narváez, la ejecución del concordato fue muy lenta. No puede decirse que su larga permanencia en Madrid e intensa actividad diplomática concluyeron este complejo paquete de asuntos. Es cierto que la actitud de Isabel II favorable a la Iglesia allanó muchas veces el terreno, pero también es cierto que la abierta protec-

ción material de la reina a las instituciones eclesiásticas y la devota e incondicional sumisión de la jerarquía y de amplios sectores del clero a la soberana fomentaron un sentimiento anticlerical, que provocó desórdenes y tensiones al triunfar la revolución de 1868. La legislación del sexenio revolucionario paralizó por completo la ejecución del concordato y hasta la restauración monárquica de 1875 no fue posible volver a plantearse a nivel de gobierno y Cortes las graves cuestiones pendientes en las relaciones Iglesia-Estado.

VICENTE CÁRCEL ORTÍ

INSTRUCCIONES DADAS A MONSEÑOR LORENZO BARILI,  
ARZOBISPO TITULAR DE TIANA Y NUNCIO APOSTOLICO EN ESPAÑA,  
POR EL CARDENAL GIACOMO ANTONELLI, SECRETARIO DE ESTADO,  
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1857

ASV AN Madrid 354 (original)

AAEES S. II Spagna 496, ff. 70-89 (minuta)

*Nombramiento de Mons. Barili*

Dopo un nuovo periodo rivoluzionario, per cui è passato il regno di Spagna, essendosi fatte da quella corte calde istanze alla Santità di Nostro Signore, onde si rianodassero le relazioni amichevoli interrotte in quella congiuntura, ed essendosi già conosciuto che un incaricato speditovi *ad interim* non aveva incontrato serii ostacoli ad esercitare liberamente il suo ufficio, la stessa Santità Sua ha creduto essere giunto il momento d'inviare in Madrid un suo rappresentante colla onorevole qualifica di nunzio apostolico, rivestendolo di tutti quei titoli e privilegi che sempre hanno goduto i nunzi di Spagna.

Siccome poi le distinte qualità di cui va adorno monsignor Lorenzo Barili, arcivescovo di Tiana, sono ben note alla Santa Sede per averne date prove non dubbie nell'occasione di reggere per più anni la difficile internunziatura, e quindi la delegazione apostolica nella repubblica della Nuova Granata<sup>1</sup>, è per ciò che il Santo Padre si è degnato affidare a lui l'incarico di rappresentante in quella reale corte nell'indicata qualifica; ritenendosi che egli vorrà raddoppiare lo zelo e le cure pel servizio della Chiesa in quelle contrade le quali, nonostante i pertinacissimi sforzi della rivoluzione e dell'empietà, sono rimaste sempre tenacemente attaccate al centro della cattolicità.

*Ejecución del Concordato de 1851*

Dovendo pertanto monsignor Barili rendersi quanto prima a questa nuova sua destinazione, si crede opportuno d'indicargli con brevi cenni gli oggetti principali che egli dovrà avere in vista, come pure dargli alcune notizie ed istruzioni da servirgli di norma.

Non ignora certamente monsignor Barili che in seguito ai deplorabili sconvolgimenti che tutto misero a soqquadro in reame spagnuolo, la Santa Sede, venendo in aiuto della Chiesa in Spagna si diè cura di rimarginarne le ampie ferite col mezzo di un concordato stipulato in Madrid nell'anno 1851<sup>2</sup> dal plenipotenziario spagnuolo

<sup>1</sup> Sobre esta representación pontificia cf. D. STAFFA: *Le delegazioni apostoliche* (Roma, Desclée, 1958), pp. 33-34, 36-37.

<sup>2</sup> El texto latino en *Pii IX Pont. Max Acta, pars prima*, I, pp. 311-338, y la edición bilingüe en *Raccolta di concordati*, a cura di A. Mercati (Roma 1919), pp. 770-779. La negociación del concordato debe seguirse a través de la correspondencia del nuncio Brunelli, en mi artículo *Los despachos de la nunciatura de Madrid (1847-1857)*, "Archivum Historiae Pontificiae" 13 (1975) 311-400, 14 (1976) 265-356, y las observa-



signor Emmanuele Bertrand de Lis<sup>3</sup> e monsignor Giovanni Brunelli<sup>4</sup>, arcivescovo di Tessalonica, ora cardinale di Santa Chiesa. Per quel che poi si riferisce alle singole disposizioni contenute in quest'atto solenne non occorre parlarne a disteso e basterà che monsignore arcivescovo di Tiana, giunto che sia in Madrid, voglia prendere lettura del voluminoso ed interessante lavoro elaborato da monsignor Brunelli su ciascuno degli articoli convenuti, e raffrontarli col testo del concordato per conoscerne pienamente lo spirito e la lettera. Tuttavolta ciò che deve interessare a monsignor nunzio è di conoscere quali delle indicate stipulazioni siano già eseguite e quali rimangano tuttavia a mandarsi ad effetto.

#### *Relaciones con Mons. Simeoni*

Questa necessaria investigazione, la quale dovrà poi tracciargli la linea di condotta da tenersi in rapporto al governo per impegnarlo a dare piena e pronta esecuzione ai patti stipolati, la potrà compiere facilmente sia col riandare le diverse posizioni esistenti nell'archivio, che, a quanto riferiscesi, trovasi bene ordinato, sia col conferirne insieme coll'attuale incaricato, monsignor Giovanni Simeoni<sup>5</sup>, il quale e per aver ricevuto già dalla Santa Sede una simile ingiunzione lorchè recossi in Madrid, e perchè

ciones críticas de Brunelli a todo el proyecto en *El nuncio Brunelli y el concordato de 1851*, "Anales Valentinios" 1 (1975) 79-198, 309-377. Los dos mejores estudios son de F. SUÁREZ: *Génesis del concordato de 1851*, "Ius Canonicum" 3 (1963) 65-249, v J. PÉREZ ALHAMA: *La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico jurídico a través del concordato de 1851* (Madrid, Ins. Est. Políticos, 1967). La copiosa legislación que siguió al concordato puede verse en L. CUCALON Y ESCOLANO: *Exposición del concordato de 1851* (Madrid 1853); J. TEJADA Y RAMIRO: *Colección completa de concordatos españoles*, tomo VII (Madrid 1862), pp. IV-XII; J. SÁNCHEZ RUBIO: *Juicio imparcial y comentarios sobre el concordato de 1851...* (Madrid 1853); J. TRONCOSO: *El concordato, o sea breves reflexiones político-religiosas sobre este importante documento* (Madrid 1851); Vizconde de GRACIA REAL: *Comentarios al concordato entre el Sumo Pontífice Pío IX y Su Majestad Católica doña Isabel de Borbón* (Madrid 1851); E. PIÑUELA-F. MEANA-M. PARDO-J. SOTO: *El concordato de 1851 y disposiciones complementarias vigentes* (Manuales de Derecho: 36) (Madrid, Ed. Reus, 1921). J. DE SALAZAR ABRISQUETA ha editado la *Storia del concordato di Spagna, conchiuso il 16 marzo 1851, e della convenzione al medesimo concordato, stipolata il 25 agosto 1859, di Vincenzo Nussi*, prelado vaticano que siguió de cerca la negociación de los dos acuerdos, en "Anthologica annua" 20 (1973) 823-1116. De la historia del concordato se han ocupado también historiadores generales como Modesto Lafuente, Pírala, V. de la Fuente, Menéndez Pelayo, Jerónimo Becker y, por supuesto, J. del Castillo y Ayensa, en el segundo tomo de su *Historia crítica de las negociaciones con Roma desde la muerte del rey D. Fernando VII* (Madrid 1859).

<sup>3</sup> Su apellido se confunde, unos le llaman *Beltrán* y otros *Bertrán*. En los documentos de su tiempo aparece con la *r*. Manuel Bertrán de Lis y Rives fue diputado a Cortes y miembro de la comisión que redactó la Constitución de 1845. En 1847 fue ministro de Marina con Narváez. El 14 de enero de 1851 fue nombrado ministro de Estado del gobierno presidido por Bravo Murillo y encargado interinamente de Marina, hasta el 27 del mismo mes y año. Desde el 5 de abril desempeñó conjuntamente el ministerio de la Gobernación con el de Estado. Cesó en estos cargos el 14 de diciembre de 1852.

<sup>4</sup> Giovanni Brunelli (n. Roma, 25 junio 1795-m. Osimo, 21 febrero 1861). Nuncio en España y después cardenal. Nota bibliográfica amplia pueden verse en mis artículos, citados en la nota 2.

<sup>5</sup> Giovanni Simeoni (n. Paliano de Palestrina, 12 julio 1816-m. Roma, 14 enero 1892). Nuncio en España (1875-76) y después cardenal secretario de Estado de Pío IX (1876-77). Nota bibliográfica en mi artículo *Instrucciones a Simeoni, primer nuncio de la Restauración*, "Revista Española de Derecho Canónico" 33 (1977) 143-172.

asisteva come uditore particolare il nunzio all'occasione delle trattative pel concordato medesimo, trovosi di tutto pienamente informato.

### *Ultimas gestiones del nuncio Brunelli*

Nonostante ciò, onde monsignor Barili abbia di presente un qualche cenno positivo sullo stato delle cose gioverà indicargli che l'eminentissimo Brunelli, innanzi di lasciare il suo posto, considerando che dopo la stipulazione del concordato i due ministeri che seguirono dopo le trattative non si erano voluti occupare del conveniente sviluppo di quasi tutti gli articoli anzidetti, che anzi eransi emanati in opposizione di quelli alcuni decreti ed ordini, si trovò per ciò costretto di avanzare al governo tre note ufficiali onde si facesse la dovuta ragione alla Chiesa.

Queste tre note, di cui l'eminentissimo Brunelli ne diè un cenno nel suo foglio n. 614, al dire di monsignor Franchi<sup>6</sup>, che resse interinamente quella nunziatura, versavansi (foglio n. 615) la prima sopra un dettame delle due direzioni di rendite opposto allo spirito ed alla lettera dell'articolo 38, addottato dal ministro e già prossimo a porsi in esecuzione intorno alle alienazioni e conversioni in titoli del 3 % sul debito pubblico di tutti i beni ecclesiastici, ad eccezione solamente di quelli che furono restituiti colla legge del 1845<sup>7</sup>. La seconda era diretta a reclamare e protestare contro un ordine reale emanato per organo del ministero Govantes<sup>8</sup>, col quale riducevansi arbitrariamente le dotazioni stabilite negli articoli 33, 34, 35 e 36, con danno sensibilissimo delle temporalità della Chiesa. La terza infine aveva per oggetto di reclamare contro gli abusi che si commettevano dagli agenti investigadori di memorie, anniversarii ed altre opere pie stabiliti con real decreto emanato d'accordo col nunzio apostolico li 10 aprile 1852<sup>9</sup>, e contro alcuni ordini reali tendenti a confermare i prefati abusi.

Oltre poi alle suddette note il pro-nunzio avea pure in animo di avanzarne anche altre sopra oggetti egualmente gravi; ma il cambiamento avvenuto nel ministero e la scelta del signor Calderón de la Barca<sup>10</sup> a ministro di Stato, il quale si mostrava ben disposto, lo consigliarono a dirigere al medesimo una nota verbale, nella quale facesi a richiedere: 1.º, la sollecita liquidazione dei beni devoluti al clero e d'aggiudicarsi al medesimo dedotti i pesi a forma dell'articolo 38, ove si legge: *praedicta bona pro suo iusto valore et quibuscumque oneribus deductis imputanda erunt*; 2.º, che l'amministrazione dei beni ecclesiastici si rilasciasse liberamente alla Chiesa in conformità

<sup>6</sup> Alessandro Franchi (n. y m. Roma, 1819-1878). Nuncio en España (1868-73) y primer secretario de Estado de León XIII. Cf. la bibliografía que doy sobre él: *La Santa Sede y la Revolución de 1868*, "Anales Valencinos" 3 (1977) 55-56; *El Archivo de la nunciatura de Madrid (1868-1875)*, "Archivum Historiae Pontificiae" 15 (1977) y *El nuncio Alessandro Franchi y las Constituyentes de 1869*, "Hispania" 37 (1977) 623-670.

<sup>7</sup> Ley de 3 de abril de 1845 (*Colección legislativa...* tomo 34, pp. 137-138). Sobre esta ley cf. J. M. CASTELLS: *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea (1767-1965)*. Un estudio jurídico-administrativo (Madrid, Taurus, 1973), pp. 156-159.

<sup>8</sup> Se refiere a Pablo Govantes, ministro de Gracia y Justicia desde el 14 de abril hasta el 19 de septiembre de 1853, en un gobierno presidido por Francisco de Lersundi.

<sup>9</sup> Real decreto de 10 abril 1852, firmado por el ministro de Gracia y Justicia, Ventura González Romero, estableciendo comisiones investigadoras de memorias, aniversarios y obras pías (*Colección legislativa...* tomo 55, pp. 345-347).

<sup>10</sup> Angel Calderón de la Barca (n. Buenos Aires, 1790-m. San Sebastián, 1861). Era ministro plenipotenciario en Washington cuando el 14 de abril de 1853 fue nombrado ministro de Estado en el gobierno Lersundi; siguió en la cartera de Estado hasta el 17 de julio de 1854 en otro gobierno presidido por Luis José Sartorius, conde de San Luis.

dell'articolo 40, togliendola dalla direzione della contabilità del culto e del clero, contro la quale muoveano lamento tutti i vescovi; 3.º, che venissero rimossi gli ostacoli all'esecuzione dell'articolo 29, in forza del quale compete ai vescovi la facoltà di ristabilire nelle loro diocesi case e congregazioni religiose di ordini approvati dalla Santa Sede.

*Gestiones de Mons. Franchi, encargado interino de negocios*

Non contento poi di ciò, nell'atto di partenza lasciò incaricato monsignor Franchi non solo d'insistere presso il governo perchè si avesse ragione dei reclami fatti, ma eziandio di trattare col medesimo sopra diversi altri punti ch'erano rimasti in pendenza, di cui i principali si riferivano al piano parrocchiale già concertatosi e preparatosi col ministro González Romero<sup>11</sup>, e non mai pubblicato per indolenza e mala fede dei due ministri che lo susseguirono, Vahey<sup>12</sup> e Govantes<sup>13</sup>; alla questione sulla regolarità del capitolo cattedrale di Pamplona e delle due collegiate di San Isidro di León e di Roncesvalles; alla comunicazione da farsi al governo onde i vescovi trasferiti dimettessero la giurisdizione al momento di riceverne la comunicazione del seguito concistoro; alle difficoltà insorte alle nomine fatte dal Santo Padre per le prebende riservate alla Santa Sede; alla dotazione del tribunale della Rota della nunziatura apostolica ed infine ad altri oggetti.

*Legislación anticlesiástica durante el bienio 1854-56*

Non può rinvocarsi in dubbio che monsignor Franchi si diè premura di secondare i ricevuti impulsi, come si apprende dal suo foglio diretto al cardinale segretario di Stato, n. 615, tenendo in proposito alcune conferenze col ministro di Grazia e Giustizia. Sviluppatosi però poco appresso un nuovo periodo rivoluzionario che durò presso a due anni, le trattative incominciate sui punti anzidetti, tolta quella del piano parrocchiale, che dicesi avere avuto effetto, le altre tutte si rimasero presso che al punto ove le avea lasciate il cardinale Brunelli. Che anzi si sviluppò una nuova serie di disgraziate emergenze che ridussero la Chiesa ad uno stato sempre più deplorabile. La rivoluzione sancì infatti nuove leggi dannose alla Chiesa, fra le quali annoverossi quella sulla dissamortizzazione, sulle cappellanie di famiglia, sulle ordinazioni, ed altre tali, che monsignor Barili potrà riscontrare nella corrispondenza di monsignor Franchi, ove troverà pure le proteste che ebbero corso per parte dell'incaricato medesimo e della Santa Sede nelle differenti occasioni<sup>14</sup>.

*Abolición de algunas de dichas leyes*

In quanto a queste leggi e prescrizioni emesse dal governo rivoluzionario e sottoscritte forzatamente dalla regina, sino esse state abolite con un ultimo decreto reale,

<sup>11</sup> Ventura González Romero, ministro de Gracia y Justicia con Bravo Murillo desde el 14 de enero de 1851 hasta el 14 de diciembre de 1852.

<sup>12</sup> Federico Vahey, secretario del Congreso de 1846, fue ministro de Gracia y Justicia desde el 14 de diciembre de 1852 hasta el 14 de abril de 1853, en un gobierno presidido por el conde de Alcoy, Joaquín de Roncali y Ceruti.

<sup>13</sup> Cf. nota 8.

<sup>14</sup> Sobre la legislación eclesiástica durante el *bienio progresista* cf. J. M. CASTELLS: *Las asociaciones religiosas en España...*, pp. 189-208.

in data 14 ottobre 1856<sup>15</sup>. Per altro non ignora monsignor Barili che allorquando vi è di mezzo una rivoluzione, purtroppo avviene che i governi ristoratori aboliscono gli atti e leggi emanate da quella; ma quando poi torni vantaggioso allo Stato che di fatto prosieguono ad aver vigore punto non s'interessano d'impedirne gli effetti. In vista di ciò, monsignor Barili avrà cura di assicurarsi che tutte le dette prescrizioni abclite non abbiano in pratica ad osservarsi, e nel caso di sussistenza delle medesime dovrà fare quanto possa occorrere, onde cessino di avere quella forza che ancora per avventura si accordasse loro.

*Gestiones de Mons. Simeoni, encargado interino de negocios*

Tra le commissioni date dal pro-nunzio a monsignor Franchi e che, come si è detto, non potè vederle condotte al bramato termine, ve ne sono alcune che mercè le cure di monsignor Simeoni trovansi oggi risolte. Queste vogliansi innanzi tutto notare onde servano di norma a monsignor Barili.

*Situación del cabildo de Pamplona y de las colegiadas de San Isidoro de León y de Roncesvalles*

La prima si è la secolarizzazione del capitolo di Pamplona e delle due collegiate di San Isidro e Roncesvalles. La chiesa vescovile di Pamplona ha fino da remotissimi tempi il capitolo cattedrale composto di canonici regolari osservanti la regola di Sant'Agostino. Sulla conservazione di questo capitolo regolare nulla si disse nel concordato, anzi all'articolo 27, ove si parla della formazione dei capitoli delle chiese vescovili ed arcivescovili si stabilisce che la chiesa di Pamplona lo abbia a forma di tutte le altre. Nel 1851 però veniva presentata a Sua Santità a nome del vescovo e del capitolo una memoria assai voluminosa diretta ad implorare la conservazione della forma di elezione nel capitolo medesimo e l'osservanza della regola vigente, salve alcune modificazioni. D'ordine del Santo Padre, il cardinale segretario di Stato, con dispaccio dei 24 febbraio 1852, n. 33721, fecesi ad interpellare il cardinale Brunelli affinché manifestasse sulla dimanda il suo parere. Il pro-nunzio, prima con rapporto dei 12 maggio di detto anno, e poscia coll'altro dei 25 maggio 1853, opinò per la completa secolarizzazione di quel capitolo per le ragioni ivi esposte, e si limitò ad osservare che non si ammettesse l'istanza del detto capitolo contro il voto del governo che ne esigeva la secolarizzazione; bene inteso però che per mantenere l'osservanza regolare almeno in qualche capitolo si richiedesse dalla Santa Sede al governo la conservazione della regolarità nelle due collegiate dette di sopra, cioè di San Isidro di León e di Santa María di Roncesvalles, questa compresa nel territorio della diocesi di Pamplona e l'altra esistente nel territorio della diocesi di León.

<sup>15</sup> En realidad este decreto se refiere sólo a la suspensión de la ejecución de la ley de desamortización, del 1 de mayo de 1855 (*Colección legislativa...* tomo 70, p. 79). Pero en los días sucesivos aparecieron otras disposiciones: el 15 de octubre un real decreto del ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Seijas Lozano, dejando sin efecto el de 1.º de abril de 1855 y las demás disposiciones generales o particulares referentes a la suspensión provisional de conferir órdenes sagradas (*Ibid.*, pp. 85-87); dicho ministro envió el mismo día una circular a los obispos comunicándoles la real orden que dejaba sin efecto la de 7 de mayo de 1855, que dejó en suspenso la admisión de novicias en todos los conventos de religiosas (*Ibid.*, p. 87); otro real decreto del mismo ministro, de 24 de octubre, dejó sin efecto el de 29 de septiembre de 1855 que suprimió la segunda enseñanza en los seminarios de la península e islas adyacentes (*Ibid.*, pp. 152-154); el 7 de noviembre dejó sin efecto las disposiciones por las que se mandó suspender la provisión de curatos vacantes (*Ibid.*, pp. 216-218).

Approvatosi dalla Santa Sede un tal progetto, con dispaccio dei 17 giugno di detto anno si autorizzò il cardinale pro-nunzio a procurarne l'esecuzione, e questi, come si è detto, nell'atto di partire, l'affidò a monsignor Franchi, il quale da principio per opposizione del governo, e quindi per la sopravvenuta rivoluzione, non poté nulla eseguire.

L'impero però delle circostanze, il trovarsi ormai il capitolo presso che estinto, nonchè il diocesano in età presso che decrepita, mossero il governo a ritornare sull'affare senza esservi richiamato dall'incaricato attuale. In una delle prime conferenze tenute dal signor Seijas Lozano<sup>16</sup>, ministro di Grazia e Giustizia, con monsignor Simeoni, fece egli cadere il discorso sul capitolo di Pamplona e sulla necessità di condurre a termine tale pendenza. L'incaricato dichiarò tosto al signor ministro di non trovare difficoltà di acconsentire alla sua richiesta, ben inteso però che il tutto si regolasse a seconda delle intenzioni del Santo Padre, già manifestate da monsignor Franchi. Il ministro tornò ad insistere perchè non si mantenesse la regolarità nel capitolo collegiale di León ed offrì che in cambio si sarebbe potuta imporre la regolarità nell'altra collegiata di Covadonga, santuario assai celebre e storico per essersi ivi iniziata la riconquista delle Spagne dai mori. Essendosi però monsignor Simeoni mostrato assai fermo nell'esigere quanto il Santo Padre avea dimandato in precedenza, si finì col cedere ammettendosi la secolarizzazione del capitolo di Pamplona, restando ferme le due collegiate regolari.

In seguito di ciò, il signor ambasciatore Mon<sup>17</sup>, con nota dei 15 settembre di quest'anno dimandò che venisse spedita l'analogha bolla apostolica, la quale quanto prima sarà in pronto.

Siccome però nella nota ora accennata il signor Mon nel richiedere la secolarizzazione del capitolo della cattedrale non ha punto fatto menzione delle regolarità nelle due collegiate di cui si è fin qui ragionato, è perciò che a togliere ogni scampo al governo si avrà cura di assicurarne l'esistenza o nella bolla medesima o in altro modo, e ciò sia detto perchè in ogni caso monsignor nunzio si mantenga fermo nell'esigere dal governo quanto fu concertato con monsignor Simeoni.

### *Traslados de obispos*

Un altro oggetto pure su cui dovea occuparsi monsignor Franchi è stato condotto a termine, e questo si riferisce alle traslazioni dei vescovi. Giovi a monsignor Barili il conoscere che fra i molti abusi esistenti in Ispagna eravi ancor quello che i prelati

<sup>16</sup> Manuel Seijas Lozano (n. Almuñécar, 1800-m. Madrid, 1868). Fue decano del colegio de abogados de Granada y fiscal del Tribunal Supremo, presidente del Congreso, del Senado, del Consejo Real y de las Academias de la Historia y de Jurisprudencia. Ministro, en varios gabinetes, de Gobernación, Comercio, Instrucción y Obras Públicas y de Gracia y Justicia con Narváez, desde el 12 de octubre de 1856 hasta el 15 de octubre de 1857. Fue también miembro de las academias de Ciencias Naturales y Ciencias Políticas y Morales. Publicó una *Teoría de las instituciones judiciales* y en 1853 leyó en la Academia de la Historia su *Discurso de ingreso sobre el régimen municipal de Castilla y su influjo en las instituciones políticas de este antiguo reino*, que fue contestado por el marqués de Pidal.

<sup>17</sup> Alejandro Mon (n. y m. Oviedo, 1801-1882). Pariente del conde de Toreno, que fue su protector, fue ministro de Hacienda en 1837 con el conde de Ofalia y después con Narváez en 1844, con Istúriz en 1846, con Narváez y con Armero en 1848. Se hizo célebre por la reforma tributaria que lleva su nombre. Embajador en Roma en 1857 y en París en 1858. Tras las crisis ministeriales de Miraflores, Arrazola y Llorente, en 1864, fue nombrado jefe del gobierno. Al dimitir volvió a la embajada en Roma y luego pasó a la de París. Tras la revolución de 1868 se apartó de la política y vivió retirado en Asturias. Fue miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

trasferiti ad altre diocesi proseguissero ad amministrare le antiche, anche dopo essere stati preconizzati in concistoro. Il cardinale Brunelli, ed in seguito monsignor Franchi, fecero delle pratiche onde eliminare un tale abuso, e le trattative incominciate ora sono state interamente concluse, essendosi convenuto col signor ministro Seijas che appena seguita la preconizzazione in concistoro, senza ritardo la segretaria della Sacra Congregazione Concistoriale notificherà ai vescovi l'avvenuta traslazione, onde si dimettano dall'amministrazione delle già loro diocesi, inviandosi la lettera pel sicuro ricapito alla nunziatura di Madrid, e che, in pari tempo, dalla segretaria di Stato di Sua Santità si faranno tenere al rappresentante spagnuolo residente in Roma gli atti a stampa del concistoro, affinché il governo possa avere certa notizia della preconizzazione medesima. Fino dal concistoro dei 3 agosto 1857, tenuto dal Santo Padre in Bologna, si è incominciato a mettere in esecuzione un tale concerto, e monsignor Barili sarà attento di dare prontamente corso alle lettere che gli giungeranno nei casi di traslazione, onde non abbia a ritornarsi all'antico abuso che fortunatamente è stato svelto.

#### *Dotación del culto y clero*

In quanto poi alle tre note, di cui si è parlato sul principio dell'istruzione, inviate al ministero dal cardinale Brunelli e di cui monsignor Franchi dovea curarne l'esecuzione, non hanno esse ottenuto effetto; peraltro prima che monsignor Barili abbia ad occuparsene converrà che egli abbia presente quanto ora è per riferirsi attese le modificazioni ed i nuovi concerti che hanno avuto luogo.

Nel concordato, agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 ed infine al 38, si stabilisce non solo la dotazione generica pel culto e clero spagnuolo, ma s'indicano le persone e le corporazioni fra cui debbesi ripartire. Non occorre su questo punto intertenere lungamente monsignor nunzio, poichè le occorrenti notizie potrà ricavarle come tutte le altre sia dalle osservazioni sopra ciascuno articolo che il cardinale Brunelli inviò alla segreteria di Stato nel tempo delle trattative, sia da monsignor Simeoni, il quale come si è detto altrove potrà ampiamente fornire tutti i dettagli e schiarimenti opportuni.

Ciò che è interessante di conoscere su questo punto della dotazione del clero è un'ulteriore trattativa e meglio dirassi concessione della Santa Sede avvenuta in quest'ultimo scorcio di tempo.

In seguito delle ultime politiche commozioni durate presso a due anni, il governo, senza darsi nessun carico delle stipulazioni intercedute e contro ogni buon diritto della Chiesa, presentò e fece forzatamente sanzionare dalla regina una legge conosciuta sotto il titolo di dissamortizzazione, in virtù della quale tutti quei beni ch'erano tornati alla Chiesa, vennero nuovamente messi al pubblico incauto, ed in parte assai considerevole venduti, nonostante i più energici reclami e le minacce della Santa Sede.

#### *Suspensión de la ley de desamortización*

Ristabilitasi la tranquillità in quel regno (almeno momentaneamente) era venuto al potere un gabinetto, due membri del quale, cioè il signor marchese Pidal<sup>18</sup> e generale

<sup>18</sup> Pedro José Pidal, marqués de Pidal (n. Villaviciosa de Asturias, 1800-m. Madrid, 1865). Abogado. En 1820 se unió al levantamiento de Riego y tras la restauración absolutista de Fernando VII se escondió en Cádiz hasta 1828. Diputado por Asturias en 1838, en 1843 fue presidente del Congreso. Ministro de la Gobernación con Narváez en 1844-46 y con Istúriz en 1847-48, lo fue de Estado en 1849-51, con Narváez. De nuevo ocupó esta cartera en 1856 y luego pasó a Roma como embajador.

Narváez<sup>19</sup>, aveano avuto parte non piccola nella conclusione del trattato, di cui tante volte già si è fatta menzione. Dopo avere con decreto reale dei 14 ottobre 1856<sup>20</sup> sospesa la legge di dissamortizzazione, si rivolse alla Santa Sede implorando dal Santo Padre la sanazione delle vendite ulteriormente eseguite dopo il concordato. E siccome era facile il prevedersi che la detta istanza (contraria agli accordi stipulati ed apposta alle proteste emesse) non sarebbe stata gradita e accettabile, così il governo surriferito si studiò di presentarla accompagnandola con un progetto di conciliazione.

#### *Proyecto de conciliación*

Questi era formulato così. Essere il governo pronto ad obbligarsi di conservare in proprietà della Chiesa tutti i beni ad essa appartenenti e fin qui non venduti, compresi quelli che nei relativi articoli della convenzione erasi stipulato che si sarebbero restituiti alla Chiesa medesima per vendersi, coll'obbligo di commutarne il prezzo in rendite del debito pubblico dette del 3 %, non che dare alla Chiesa tanto consolidato pel valore dei fondi che erano stati alienati, comprensivamente all'aumento ricavatosi sul prezzo d'incauto.

#### *Sanación de la venta de bienes eclesiásticos*

Il Santo Padre, dopo un maturo esame e sul riflesso di gravi circostanze concorrenti nel caso, ed anche perchè veniva almeno ulteriormente riconosciuto e ribadito il diritto che ha la Chiesa di possedere, si degnò accordare l'implorata sanazione con nota del cardinale segretario di Stato, in data 14 luglio 1857, in cui si disse: "Che in compenso dei fondi indebitamente alienati rimanga alla massa dei superstiti beni stabili di dotazione del clero spagnuolo quella parte di beni della quale non si è fin qui verificata la vendita permessane dal concordato, vale a dire dei beni appartenenti a monache indicati nell'articolo 35 del concordato medesimo, di quelli spettanti a comunità religiose del sesso virile, dei quali è menzione nel successivo articolo 38 e degli altri di pertinenza della Chiesa non compresi nella legge del 3 aprile 1845, dei quali si fa parola nel medesimo articolo. In conseguenza di che debba intendersi revocata la precedente pontificia autorizzazione della vendita qui sopra enunciata. Che nel lasciarsi al clero in sostituzione i fondi stabili qui sopra indicati deve supplirsi per parte del real governo con la corrispondente quota di rendita consolidata al 3 %, la differenza che risulti tra il valore di tali fondi e quelli che furono distratti in discapito della proprietà ecclesiastica, e che debba inoltre aggiudicarsi intieramente al clero, come parte di sua dotazione, il complessivo prodotto delle effettuatesi vendite di beni ecclesiastici, e ciò mediante reinvestimento del capitolo in rendite sul debito dello Stato al 3 %, prelevandosi da tal capitale la competente quota di rendita per le comunità di monache a senso del precitato articolo 35, in corresponsività del valore dei fondi, di cui era quivi contemplata la vendita".

<sup>19</sup> Ramón María Narváez (n. Loja, 1800-m. Madrid, 1868). Tipico militar del XIX español, junto con Espartero y O'Donnell llenó la vida política española durante el reinado de Isabel II y fue representante primero de la línea moderada y luego de la más conservadora e intransigente. Su partido —Unión Liberal— se alternó en el poder con los progresistas. La bibliografía sobre su figura y actuación política es abundante. Remito a J. L. COMELLAS: *Los moderados en el poder, 1844-1854* (Madrid, C.S.I.C., 1970).

<sup>20</sup> Cf. nota 15.

*Nuevas obligaciones del gobierno*

Dal fin qui detto monsignor Barili conoscerà chiaramente quali modificazioni siano incorse in seguito di questa nuova condiscendenza della Santa Sede e quali obbligazioni siansi assunte dal governo in ordine alla dotazione, la quale ove gli aumenti indicati dal governo sul prezzo che si è realizzato dei fondi abbiano a ritenersi per veritieri anzi che perdere, avrebbe ottenuto un non dispreggevole vantaggio.

*Problemas relacionados con la dotación del culto y clero*

Nel discorrersi della dotazione fissata pel clero, sia nel concordato sia in quest'ultima trattativa, monsignor Barili avrà veduto con quale impegno abbia la Santa Sede agito per ottenere al clero spagnuolo una congrua, decente e libera dotazione. Tuttavolta non debbe nascondersigli che un eguale impegno non lo ha mostrato il governo spagnuolo nel mantenere le assunte obbligazioni e molti sono stati i lamenti fatti dai vescovi sul puntuale pagamento dei redditi fissati ed anche dei fondi non restituiti. Desiderandosi peraltro dal Santo Padre che fedelmente siano eseguiti gli accordi stretti sul proposito è volontà della stessa Santità Sua che monsignor Barili senza ritardo dimandi al governo la restituzione di tutti i fondi che sono di pertinenza della Chiesa e la regolare fissazione delle scadenze pei redditi consolidati. E siccome non potrebbe ottenersi ciò se prima non si conosca lo stato preciso dei beni e rendite tutte, è perciò ch'egli richiederà a nome del Santo Padre che venga consegnato uno stato dettagliato, da cui risulti tutto ciò che è di spettanza alla Chiesa, onde possa poi vedersi quale è il supplemento di dotazione che deve darsi alla Chiesa, da desumersi a senso dell'articolo 38 del concordato da un'imposta sul bestiame da ripartirsi e fissarsi poi a chi di ragione a norma degli articoli speciali del concordato medesimo. Questo rendiconto o specchio ora è tanto più facile ad ottenersi con prontezza per essersi dal governo rivoluzionario compilato uno stato dei fondi e dei diritti di pertinenza di quelle comunità o individui, li quali erano soggetti alla legge di dissamortizzazione. Nel compilarsi poi lo stato dei fondi ed altri capitali e nel restituirsi questi alla Chiesa, monsignor arcivescovo di Tiana sarà sollecito d'invigilare che essi siano interamente depurati da tutta sorta di gravami e pesi annessivi, non essendo giusto che siano imputati a dotazione del clero e del culto fondi o rendite da cui se si dovessero detrarre i pesi la cifra diverrebbe immensamente inferiore.

*Deuda del gobierno hacia la Iglesia*

E giacché parlasi di oneri gravanti i beni, torna qui in acconcio notare che il governo ha un debito non piccolo verso la Chiesa per la soddisfazione degli oneri annessi ai fondi o da esso alienati, od anche restituiti in dotazione alla Chiesa, e di cui monsignor Barili dovrà occuparsi seriamente quanto il più presto potrà, onde le pie volontà dei testatori non restino inadempite più a lungo.

*Clases de bienes eclesiásticos*

Le categorie de' pesi annessi ai beni e non soddisfatti sono quattro. La prima è formata dai beni venduti dal governo come liberi fino dal 1834<sup>21</sup>; la 2.<sup>a</sup>, dai beni

<sup>21</sup> Sobre la venta de bienes en esta época cf. mi libro *Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840)* (Pamplona, Eunsa, 1975), pp. 274 ss.



restituiti alla Chiesa come parte di dotazione dopo il concordato; la 3.<sup>a</sup>, si costituisce da quei beni che furono venduti con l'indicazione dei gravami; la 4.<sup>a</sup>, finalmente, dai beni delle cappellanie di famiglia o di sangue, ceduti ai parenti de' testatori prima colla legge del 1841<sup>22</sup> e posteriormente coll'altra del 1854.

#### *Explicaciones sobre las cuatro clases de bienes*

Su queste quattro classi occorre dare alcune dilucidazioni in proposito da servire di norma per ottenere la soddisfazione reclamata.

#### *Sobre la primera clase de bienes eclesiásticos*

In quanto alla prima classe è un fatto che il governo spagnuolo riconobbe doversi da lui dare un compenso alla Chiesa. Nell'anno 1851 in cavalier Arnau, incaricato interino della Spagna in Roma, con nota ufficiale dei 3 maggio, e quindi il commendatore Castillo y Ayenza (*sic*)<sup>23</sup>, ministro di quella corte, con altra nota, parimenti ufficiale dei 21 aprile 1853, confessarono che in virtù dell'articolo 39 del concordato, § 3, il real governo assunse di corrispondere agli obblighi o pesi spirituali gravanti i beni dal pubblico erario venduti come liberi da siffatte obbligazioni, e per ciò volendosi soddisfare a questo impegno offeriva di fissare un annuo assegno di un milione di r. v. (= *reales de vellón*), ossia 50,000 scudi romani, da ripartirsi nelle singole diocesi nei modi e proporzioni da stabilirsi. Il Santo Padre fece rispondere a questa nota con altra del cardinale segretario di Stato, in data dei 12 maggio 1853, nei termini seguenti: "non essere lontano il Santo Padre dal ritenere (la detta offerta) come mezzo prudentiale per la determinazione dei pesi da soddisfarsi, ma che non potrebbe ammettere una somma determinata senza che fossero premesse accurate indagini per far sì ch'essa si avvicini il più che si possa a quella richiesta in realtà dalle pie fondazioni". Contemporaneamente poi ne fece dare avviso al cardinale pro-nunzio, col dispaccio n. 46103, ad oggetto ch'egli somministrasse occorrenti notizie. Questa offerta però non ha avuto più seguito per parte del governo, nonostante che il cumulo sia venuto sempre più enorme. Avvertirà poi monsignor Barili su quest'argomento che trattandosi del compenso da darsi, monsignor Simeoni affermava che l'offerta di 50,000 scudi dee ritenersi per così meschina da non reggere al più basso calcolo approssimativo degli oneri da soddisfarsi.

#### *Sobre la segunda clase de bienes eclesiásticos*

Venendo ora alla seconda categoria è pure fuori di dubbio che i pesi annessi ai beni da restituirsi alla Chiesa non sono stati più soddisfatti da dopo il concordato per parte del clero e molto meno per parte del governo. Il clero giustamente si è rifiutato di adempierli perchè detraendosi questi non avrebbe più percepita l'intera dotazione. Nell'atto dunque che anderà a farsi la restituzione libera alla Chiesa, dovrà monsignor Barili esigere dal governo che assicuri la soddisfazione degli oneri non adempiuti, sia pel tempo ch'essi hanno fatto parte del demanio, sia pel tempo che il clero li ha goduti, passando a chi di ragione la somma corrispondente ch'essi importano.

<sup>22</sup> Ley de 2 de septiembre de 1841 (*Colección legislativa...*, tomo 27, pp. 614-619). Las instrucciones para ejecutar esta ley están *ibid.*, pp. 611-624.

<sup>23</sup> Cf. B. ROMERO: *José del Castillo y Ayenza, humanista y diplomático (1795-1861)* (Pamplona, Eunsa, 1977).

*Sobre otras obligaciones del gobierno con respecto a los bienes eclesiásticos*

Almeno avesse il governo spagnuolo dato mano onde si adempissero esattamente i legati gravanti i beni che furono venduti non depurati dai pesi. Passando la cosa venduta con i suoi oneri al compratore, è giustizia che si diano le analoghe provvidenze da chi tiene la somma delle cose in mano, affinché siano rispettate le volontà de' testatori. Ad ottenere ciò converrà che monsignor Barili faccia al governo tre dimande. La prima, che siano avvisati nuovamente tutti i possessori dell'obbligo che loro corre di adempiere a questi pesi inerenti ai fondi comperati. La seconda, che i possessori siano obbligati a far conoscere all'ordinario del luogo, cui esse sono soggetti, l'esatto adempimento degli oneri medesimi. La terza, che il governo dia gli elementi necessari per rintracciarli, permettendo che dai libri di amministrazione dei beni ecclesiastici ch'esso ritiene possano ricavarsi le occorrenti notizie.

*Las capellanías de familia*

Infine, per ciò che riguarda le cappellanie di famiglia, avendo il governo permesso che i fondi delle medesime passassero di nuovo in mano agli eredi dei fondatori, non può egli rifiutarsi di prestare il debito aiuto alla Chiesa, ond'essa ne ottenga la soddisfazione. Su questo punto però delle cappellanie basti a monsignor nunzio questa indicazione pel momento, dovendosene più sotto dare ancora alcuni cenni più interessanti.

*Otros asuntos pendientes en las negociaciones con el gobierno*

Il fin qui detto basti in ordine all'esecuzione del concordato. Venendo ora ad alcuni affari tuttora pendenti e di cui si è fatta domanda dal governo in modo peraltro confidenziale, si restringono questi a due, cioè alla riduzione delle feste e ad ottenere dalla Santa Sede che i vescovi siano muniti di più ample facultà, onde non debba ricorrersi come si è fatto fin qui alla Dateria Apostolica.

*Reducción de los dias festivos*

Con nota ufficiale dell'aprile 1855, il ministro Pacheco<sup>24</sup> (*sic*) fecesi a richiedere la riduzione dei giorni festivi, adducendone per motivo il danno risentitone dalle classi operaie, ed allegando gli esempi di somiglianti concessioni verificatesi in altri stati. Ad una tale istanza non fu dato pel momento alcun seguito, ma si credette spedito di commettere all'incaricato di Madrid d'investigare prudentemente e con la massima riserva quale fosse il parere dell'episcopato, onde nel caso di ulteriori insistenze la Santa Sede si trovasse in grado di replicare alla nota in parola. Rotte speraltro in quel frattempo le relazioni colla Spagna non ebbe più effetto la datasi commissione.

Se non che il nuovo ambasciatore, signor Mon, credette poco dopo la presentazione delle sue credenziali di riassumere le pratiche su questo argomento in modo però tutto confidenziale e senza intervento di alcuna nota, tranne quello della semplice indicazione

<sup>24</sup> Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón (n. Ecija [Sevilla], 1808-m. Madrid, 1865). Abogado y político moderado. Diputado a Cortes en 1837. Jefe del gobierno y ministro de Estado en 1847 y de nuevo en 1864. Célebre abogado, académico de la Lengua, de la de Historia, de Ciencias Morales y Políticas y de San Fernando.

fatta nella forma risultante da un foglio che si dà in sommario (lettera n.) nel quale egli ha indicato i giorni festivi che vorrebbero conservare e degli altri in cui corre nel regno l'obbligo della messa senza il divieto di lavoro.

Essendosi fatto supporre che dietro tale confidenziale iniziativa sarebbe per presentarsi una dimanda di ufficio, fino dal 12 del perduto settembre se ne dié un cenno a monsignor Simeoni ad oggetto di fornire i necessari elementi per deliberare nel caso sulla dimanda, incaricandolo di indirizzarsi segretamente agli arcivescovi e vescovi del regno per esplorare il loro avviso sulla riduzione indicata ed esenzione dell'obbligo della messa nei giorni di sopra designati.

Fin qui monsignor Simeoni non ha forse potuto ancora raccogliere i voti dell'episcopato e la domanda è restata senza seguito e forse vi rimarrà fino che non siasi nominato dalla corte di Madrid il rimpiazzo al signor Mon, ora richiamato dalla regina in Ispagna. Nondimeno si è voluto ciò recare a notizia di monsignor Barili, affinché ove una tale pendenza non sia stata compiuta avanti di lasciare Roma egli abbia cura d'inviare alla Santa Sede i pareri dei vescovi che fossero per giungergli. Nel caso poi che il governo, profittando del suo arrivo in Madrid, lo interpellasse intorno a tale affare, egli si mostrerà affatto sprovveduto d'istruzioni su tale oggetto e rimetterà il governo alla Santa Sede. Ciò peraltro non toglie ch'egli non abbia a prestarsi a qualche conferenza per meglio scandagliare il terreno e riferire poi tutto alla Santa Sede medesima.

#### *Facultades de los obispos sobre dispensas matrimoniales*

Anche un'altra domanda in via pure confidenziale ha avanzata il signor Mon, relativa ad ottenere dalla Santa Sede ai vescovi di Spagna le facultà per dispensare dagli impedimenti matrimoniali. Su tal proposito sarà bene che monsignor nunzio conosca che sulla fine del secolo scorso fu fatta dal governo spagnuolo una tale dimanda al pontefice Pio VI, sebbene in termini più ampi e generali, e quindi rinnovata sotto il pontificato di Pio VII. Tale dimanda fu allora per ordine di questo pontefice discussa in una adunanza di eminentissimi cardinali, i quali opinarono non doversi accordare al re quanto chiedeva su tale particolare. I motivi da cui si indussero i cardinali a dare un tale opinamento furono: 1.º, perchè con ciò venivasi sempre più a scindere quella unione col capo della Chiesa, al quale solo appartiene il dispensare dalle leggi canoniche, ed i fedeli più non avendo bisogno di ricorrere a lui per essere prosciolti dagli impedimenti e per ottenere altre dispense finirebbero col credere potersi passare del Sommo Pontefice; 2.º, perchè essendosi tolto col concordato benedettino l'obbligo di ricorrere alla Santa Sede in materia beneficiaria, ammessa la delegazione in discorso, si toglierebbe ogni ricorso a Roma. Infine, perchè la Santa Sede avrebbe perduto una temporalità ben considerevole, la quale dovea pure conservarsi essendo giusto che come il capo della Chiesa ha cura di tutto il popolo fedele disperso nei varii regni, così da questi abbia di che sopperire alle immense spese che deve incontrare per sostenere con decoro il grave carico che gli è affidato.

Nonostante la negativa avutasi dalla Spagna, essa tornò a fare una tale inchiesta e in quell'incontro, al tempo della nunziatura del cardinale Giustiniani<sup>25</sup>, e poi sotto l'attuale pontificato, prima nel 1848, col mezzo dell'ambasciatore residente in Roma,

<sup>25</sup> Giacomo Giustiniani (n. y m. Roma, 1769-1843). Nuncio en España (1817-1827) y luego cardenal. Cf. mi artículo *El archivo del nuncio en España, Giacomo Giustiniani (1817-1827)*, "Escritos del Vedat" 6 (1976) 265-300.

e quindi anche con quello dell'arcivescovo di Toledo; questi tentativi però sortirono lo stesso effetto che gli antecedenti.

Per tornare ora alla dimanda del signor Mon, il Santo Padre non ha dato definitiva risposta, a sebbene senza dirlo al signor ambasciatore ha preso la cosa in esame, tuttavia ha voluto che su questo punto nessuna istruzione fosse data a monsignor Barili, il quale sarà per ciò cauto di non ammetterne neanche il discorso, rimandando tosto il governo direttamente alla Santa Sede.

#### *Conservación de las capellanías de sangre*<sup>26</sup>

Un altro affare è pure pendente, e sebbene sia un punto trattato nel concordato, e per ciò se ne sarebbe dovuto parlare dove si è discorso dell'esecuzione del medesimo, tuttavia per amore di ordine si è creduto lasciarlo a questo luogo. Un tale affare è la conservazione delle cappellanie ossia di sangue.

Per disposizione di più testatori esistono in Ispagna varie cappellanie di patronato di famiglia, o attivo o passivo. Queste, nel maggior numero, sono veri benefici ecclesiastici. Ora sopra tali fondazioni ha dettato il governo varie misure in diversi tempi.

#### *Legislación del gobierno sobre estas capellanías*

Nell'agosto 1841, dietro proposta del ministro Alonso<sup>27</sup>, si emanò una legge colla quale si autorizzarono i tribunali laici a rilasciare sulla dimanda dei parenti più prossimi dei fondatori un decreto di aggiudicazione dei beni, quale decreto doveva tosto avere pieno effetto per le cappellanie vacanti, per le altre poi, o litigiose o occupate da cappellani, doveva restare l'usufrutto agli investiti, la proprietà per aggiudicarsi ai parenti<sup>28</sup>. Profittando di tale autorizzazione molti dimandarono l'appropriazione dei beni, altri poi in minor numero, i quali sia per l'impossibilità di provare il grado di proximiori, sia per motivi di coscienza si astennero da qualsivoglia atto fino alla pubblicazione del concordato.

#### *Gestiones del nuncio Brunelli sobre este particular*

Il cardinale Brunelli, nelle trattative del concordato, si diè carico di codesta legge e dimandone l'abrogazione; non avendola peraltro potuta ottenere cercò modo di riuscire nell'intento per altra via. Ed infatti, coll'articolo 39 del concordato fece sì che

<sup>26</sup> Cf. M. ALVAREZ Y GÓMEZ: *Manual de capellanías y pías memorias. Comprende: la legislación vigente y jurisprudencia aplicable en todo lo que se refiere a capellanías, patronatos, obras pías, aniversarios y casas y huertos rectorales; varios documentos notables escritos sobre estas materias por personas distinguidas; y finalmente, los formularios prácticos más necesarios para facilitar el estudio y despacho de tales asuntos* (Vitoria, Imp. y Enc. de C. Egaña, 1903).

<sup>27</sup> José Alonso († 1855), liberal progresista, ministro de Gracia y Justicia desde el 20 de mayo de 1841 hasta el 17 de junio de 1842, tuvo que dimitir por sus discrepancias con otros compañeros de gobierno, durante la regencia de Espartero, sobre los nombramientos de obispos. Volvió al ministerio durante el bienio progresista, desde el 28 de julio de 1854 hasta el 8 de noviembre de 1855. A su primera etapa ministerial pertenece el célebre manifiesto del gobierno español, redactado por el propio Alonso, contra la alocución de Gregorio XVI, del 1 de marzo de 1841, relativa a la triste situación de la Iglesia española (cf. mi libro *Política eclesial de los gobiernos liberales...*, pp. 386-387).

<sup>28</sup> Puede verse junto al decreto del 6 de febrero de 1855, citado en la nota 32. Cf. también a este respecto la ley de 15 de junio de 1856, haciendo algunas aclaraciones y adiciones a la de 19 de agosto de 1841, sobre capellanías colativas (*Colección legislativa...*, tomo 68, pp. 446-448).

il governo si obbligasse, onde i parenti fra i quali eransi distribuiti i beni assicurassero i mezzi per l'adempimento dei paesi, usando parole che si riferissero alle cappellanie fin allora aggiudicate, e nulla dicendo delle altre che rimanevano. Con gli altri due articoli poi 41 e 45 dichiarò che nessuna mutazione in seguito potesse farsi delle fondazioni antiche o nuove senza il consenso della Santa Sede, e che tutte le leggi contro tali stipulazioni fossero abrogate. Era da ciò chiaro che non parlandosi nell'articolo 39 che delle cappellanie già aggiudicate, e negli altri due articoli togliendo si al governo la facoltà d'ingerirvisi, restava per conseguenza esclusa la legge dall'averne più forza.

#### *Nueva legislación civil sobre las capellanías de sangre*

Essendosi però commesse delle arbitrarietà da qualche tribunaie civile, ad istanza e di accordo del cardinale Brunelli fu emanato un reale decreto in data 30 aprile 1852<sup>29</sup>, col quale si dichiarò che fino dal giorno della pubblicazione del concordato (27 ottobre 1851)<sup>30</sup> restava abrogata la legge dei 19 agosto 1841 sulle cappellanie di sangue, dandosi anche altre disposizioni favorevoli all'oggetto.

Tali disposizioni erano per compiersi lorchè dal governo sorto dalla rivolta, e precisamente dal ministro Aguirre<sup>31</sup>, si pubblicò in data 6 febbraio 1855 un decreto contraddittorio al precedente, nel quale, dopo essersi detto che l'antecedente non era conforme al concordato, si richiamò a vita la legge del 1841<sup>32</sup>.

L'attuale gabinetto<sup>33</sup>, giunto al potere, con decreto dei 28 novembre 1856<sup>34</sup> sospese di nuovo la esecuzione del precedente decreto, proibendo però in pari tempo la prosecuzione delle liti pendenti innanzi ai tribunali ecclesiastici tra i cappellani pretendenti alle ridette cappellanie di patronato di famiglia.

Monsignor Simeoni si studiò di far sentire al ministro la contraddizione esistente tra quell'atto ed il concordato ed il decreto del 1852. Varie furono le conferenze avutesi in proposito, tutte però senza profitto. Da queste si passò alle memorie scritte da una parte e dall'altra, senza peraltro ch'essi si potessero intendere.

#### *Gestiones de monseñor Simeoni sobre este asunto*

Esauritesi per tal modo le vie officiose, monsignor Simeoni era in procinto di avanzare una nota ufficiale al ministro di Stato, signor marchese Pidal, ma il Seijas,

<sup>29</sup> *Historia contemporánea del clero español, correspondiente a 1851 y 1852* (Madrid 1853), pp. 110-111.

<sup>30</sup> El concordato, firmado el 16 de marzo de 1851, fue ratificado por Isabel II el 1 de abril de 1851, confirmado por Pío IX el 15 de septiembre de 1851, con la bula *Ad vicariam* (Mercati, p. 796) y publicado como ley del Estado español el 17 de octubre de 1851. No el 27, como se dice equivocadamente en las instrucciones a Barili.

<sup>31</sup> Joaquín Aguirre (n. Agreda, 1807-m. Madrid, 1869). Catedrático de Derecho Canónico en la Central y presidente de la Academia de Jurisprudencia, sustituyó a José Alonso en el ministerio de Gracia y Justicia, durante el bienio progresista, donde permaneció desde el 8 de noviembre de 1854 hasta julio de 1855. En 1868 presidió la Junta revolucionaria tras haber pasado algún tiempo emigrado, debido a su ideología.

<sup>32</sup> *Colección legislativa...*, tomo 64, pp. 177-180.

<sup>33</sup> Se refiere al gobierno formado el 15 de octubre de 1857, que estuvo en el poder hasta el 14 de enero de 1858. Fue el segundo gabinete de la nueva etapa moderada, iniciada el 12 de octubre de 1856. Estaba integrado por: Francisco Armero (Presidencia), Manuel Bermúdez de Castro (Gobernación), Alejandro Mon (Hacienda), Pedro Salaverría (Fomento), Francisco Martínez de la Rosa (Estado), Joaquín José Casaus (Gracia y Justicia), Joaquín Armero (Guerra) y José María Bustillo (Marina).

<sup>34</sup> *Colección legislativa...*, tomo 70, pp. 296-297.

avutone sentore e temendo la rettitudine di detto signor marchese, si affrettò di fare un ricorso a Roma mediante una nota verbale presentata dall'ambasciatore, e dopo passato presso che un mese da tale reclamo, essendosi avveduto che la Santa Sede non gli era favorevole, egli si affrettò di passare una contro-risposta alla memoria dell'incaricato interino, la quale porta la data di 24 giorni innanzi. Monsignor Simeoni rimise dopo ciò all'eminentissimo cardinale segretario di Stato le memorie che avevano avuto corso sull'oggetto<sup>35</sup>, perchè la Santa Sede, non essendo stata istruita sulla questione che trattavasi in Madrid, credette necessario di dimandare gli opportuni schiarimenti al suo rappresentante per essere in grado di dare una risposta alla nota verbale presentata come si disse dal signor ambasciatore.

Il Santo Padre, dopo aver preso in esame il voluminoso incarto di tale vertenza, ha nell'alta sua sapienza ordinato che il medesimo venisse rimesso ad un consultore della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari ad oggetto di discuterne e ponderarne le ragioni, che adduconsi dalle due parti, onde essere quindi messo in grado di pronunciare il suo oracolo<sup>36</sup>.

Ciò potrà servire di avviso a monsignor Barili, perchè nel caso di essere chiamato su tale vertenza, egli debba prender tempo fino a che non abbia dalla Santa Sede la conveniente comunicazione.

#### *Situación del monasterio de San Lorenzo de El Escorial*

Anche un altro oggetto ha richiamato le cure e l'attenzione del Santo Padre nel frattempo della gestione di monsignor Simeoni, la riapertura cioè del monistero di San Lorenzo all'Escorial. Questo celebre e veramente reale monistero, appartenente ai monaci detti girolimini, seguì la sorte di tutti i conventi di Spagna all'epoca dell'infausta rivoluzione. Siccome però i re di Spagna hanno sempre portato una peculiare affezione alla detta chiesa per essere il luogo di loro sepoltura, mercè le cure di Sua Maestà riebbe vita nel 1854<sup>37</sup>; ma tornata in potere la rivoluzione nel 1855, nuovamente furono dispersi i pochi monaci che l'ufficiavano<sup>38</sup>. La regina, tosto che posarono le ire de' progressisti e fu alquanto libera, tornò a concepire il desiderio di richiamarvi la religiosa famiglia che prima lo possedeva e vi fu poi tanto più mossa per le insistenze di un tal P. Pagés, ex-priore dei girolimini da lei beneduto.

Il monistero però non dividendo con la sovrana le sue simpatie pei girolimini fece ogni sforzo perchè invece di quelli s'introducessero nell'Escorial i recoletti, coll'obbligo d'istituirvi un collegio di missionarii da inviarsi ne' possedimenti spagnuoli di oltre mare.

<sup>35</sup> Los despachos de Simeoni están indicados en mi artículo *Los despachos de la nunciatura de Madrid (1847-1857)*, "Archivum Historiae Pontificae" 14 (1976) 336-347.

<sup>36</sup> Esta documentación puede verse en el archivo de la mencionada Congregación: AAEISS S. II *Spagna* 473, 483.

<sup>37</sup> Real decreto de 3 de mayo de 1854, restableciendo una comunidad de religiosos en El Escorial (*Colección legislativa...*, tomo 62, pp. 9-12). Las gestiones del nuncio Brunelli para conseguir la restauración del monasterio pueden verse en los documentos del ASV AN *Madrid 318 y 336* (cf. mi artículo *Los despachos de la nunciatura de Madrid (1847-1857)*, "Archivum Historiae Pontificae" 13 (1975) pp. 324 y 336). Y además en AAEISS S. *Spagna* 435, 437. Cf. también sobre este monasterio la selecta bibliografía citada por I. DE MADRID en el *Diccionario de Hist. Ecl. de España*, III (Madrid 1973), p. 1561.

<sup>38</sup> Real decreto de 11 de septiembre de 1854, derogando el de 3 de mayo del presente año, por el cual se estableció la comunidad de monjes jerónimos en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial (*Colección legislativa...*, tomo 63, pp. 57-59).

Monsignor Simeoni, a cui era noto il desiderio reale ed insieme conosceva quelli del ministero, riferì lo stato delle cose alla Santa Sede, non nascondendo che i recoletti avrebbero potuto operare un maggior bene. Il Santo Padre in seguito di ciò non tardò a far rispondere a monsignor Simeoni nel senso di appoggiare il progetto ministeriale. E siccome nel caso che i recoletti ottenessero di aprire la casa in discorso non avrebbero potuto per loro istituto amministrare le rendite annessi, così diè istruzione all'incaricato di far sentire opportunamente alla regina che potrebbero amministrarsi i fondi e redditi da una commissione mista, la quale dopo aver passato il conveniente mantenimento ai religiosi, il rimanente si sarebbe potuto impiegare a vantaggio di giovani spagnuoli da inviarsi in Roma e da collocarsi o in Monserrato o altrove per perfezionarsi negli studi teologici e canonici <sup>39</sup>.

Monsignor incaricato non ha più dato risposta intorno a quest'affare, e forse perchè aveva istruzione di non insistere quando trovasse una decisa opposizione nella regina di piegarsi all'introduzione de' recoletti. Tuttavolta si è voluto ciò recare a notizia di monsignor Barili, affinché ove un tal progetto potesse effettuarsi nel tempo avvenire lo appoggi presso chi di ragione, avendo peraltro in vista quanto fu già scritto all'incaricato nel dispaccio dei 5 giugno corrente anno, n. 85175 <sup>40</sup>.

#### *Problemas de los territorios de ultramar*

Rimane ora a dare un qualche cenno a monsignor Barili intorno alcuni altri oggetti, su cui deve occuparsi a vantaggio della Chiesa e che sono a cuore di Sua Santità.

E primieramente egli cercherà in tutti i modi di accorrere con efficace rimedio ai non piccoli disordini che deploransi nei possedimenti di oltre mare, i quali originano dalla qualifica di legato nato di cui pretendono di essere rivestiti i re di Spagna. Combattere tale pretesa di fronte sarebbe forse dannoso; quindi egli si studierà d'insinuare al governo l'estensione degli articoli convenuti per la penisola, s'intende

<sup>39</sup> Creo que es ésta la primera vez que aparece en un documento de la Santa Sede, y en concreto de la Secretaría de Estado, la iniciativa de erigir un Colegio Español en Roma, para que "jóvenes españoles perfeccionasen sus estudios teológicos y canónicos". Es interesante, además, notar que estamos todavía en 1857. Por consiguiente, la Santa Sede —siguiendo la política de creación de colegios nacionales en Roma, iniciada por Gregorio XVI y continuada por Pío IX— lanzó esta idea, mucho antes de que fuera tomada en consideración en España. Sólo en 1865, León Carbonero, director de *La Cruz*, hizo el primer llamamiento al respecto. El Colegio Español de San José, en Roma, no se fundará hasta 1892. A F. MARTÍN HERNÁNDEZ y L. RUBIO PARRADO, autores de *Mosén Sol. Vida de Manuel Domingo y Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos* (Salamanca, Sígueme, 1978) pp. 268 ss., se les ha escapado este documento. Por ello, creo que la "primera idea del Colegio", que dichos autores datan en 1865, debe adelantarse nueve años, es decir 1857, de momento. Es probable que un ulterior buceo en documentos vaticanos precedentes consiga alguna aportación al respecto, que me obligaría a corregir la presente nota.

Se dice en las instrucciones que los jóvenes españoles podrían instalarse en Montserrat o en otro sitio. Al hablar de Montserrat se refiere a lo que hoy se llama Centro Español de Estudios Eclesiásticos e Iglesia Nacional Española de Santiago y Nuestra Señora de Montserrat, resultado de la fusión de los antiguos templos nacionales españoles en la ciudad eterna: la iglesia de Santiago y San Ildefonso en la plaza Navona (reino de Castilla) y la de Santa María de Montserrat, entre via Giulia, 151, y via Monserrato (reino de Aragón). Cf. la bibliografía citada por Martín Hernández y Rubio Parrado en la obra mencionada arriba, p. 307, nota 20.

<sup>40</sup> Cf. mi artículo *Los despachos de la nunciatura de Madrid...*, "Archivum Historiae Pontificiae" 14 (1976), p. 337 (documento 755) y p. 339 (documento 767).

sempre nei punti applicabili a quelle diocesi, giovandosi in ciò di quelle pratiche iniziate già dal cardinale Brunelli. Un gran de aiuto per riuscirvi lo potrà ricevere dall'arcivescovo di Cuba, il quale attualmente trovasi in Madrid in qualità di confessore della regina <sup>41</sup>.

#### *Nombramientos de obispos*

Anche è di sommo interesse che le sedi vescovili di Spagna siano sempre piene, e perciò nelle vacanze delle medesime avrà cura d'insistere perchè siano provvedute senza ritardo, onde non abbia a rinnovarsi un abuso pur troppo esistente di lasciar vedove per parecchi anni le diocesi. Va poi con se ch'egli debba addoperarsi onde i presentati da Sua Maestà riuniscano quelle doti che si richiedono in un pastore. Quindi non solo cercherà di conoscere a tempo e con destrezza i precedenti degli ecclesiastici da progettarsi, ma qualora le notizie raccolte non fossero soddisfacenti farà coi debiti modi sentire al governo di desistere da tali presentazioni. Che se nonostante le osservazioni si volesse dal medesimo insistere, monsignor nunzio, prima di dare alcun passo per la compilazione dei relativi processi canonici, ne renderà intesa la Santa Sede ed attenderà le convenienti istruzioni.

#### *Celebración de sinodos provinciales y diocesanos*

Uno dei grandi vantaggi per correggere i costumi dei popoli e ristabilire la disciplina nel clero è senza meno la celebrazione dei sinodi provinciali, cui dovrebbero poi tener dietro i sinodi diocesani. Per la qual cosa monsignor nunzio procurerà di promuovere le indicate adunanze, addoperandosi presso il governo onde vengano rimossi gli ostacoli che al medesimo potrebbero infraporsi <sup>42</sup>.

#### *Placet regio y recursos de fuerza*

E' poi sommamente desiderabile che nella Spagna cessi l'abuso del placito regio <sup>43</sup> e dei ricorsi di forza <sup>44</sup>. Non solo il concordato austriaco <sup>45</sup>, ma eziandio l'altro concluso più recentemente col governo di Württemberg protestante <sup>46</sup> potrà somministrare un argomento assai valido a monsignor Barili per tentare di vederlo abolito nel regno di Spagna, usando a tempo degli argomenti che valgono a rimuovere quei mal fondati dubbi su cui i regalisti insistono per la necessità di questa pratica abusiva ed ingiuriosa ai capo della cristianità.

<sup>41</sup> Se refiere a San Antonio María Claret.

<sup>42</sup> En ASV AN Madrid 309 está la documentación del nuncio Brunelli sobre este asunto.

<sup>43</sup> Sobre el *placet, exequatur* o *pase regio* puesto a los documentos de la Santa Sede cf mi libro *Política eclesial de los gobiernos liberales...*, pp. 148-149.

<sup>44</sup> Sobre los recursos de fuerza véase el despacho n. 379, del nuncio Tiberi, de 6 julio 1830, a propósito del nuevo código criminal proyectado por Sáinz de Andino, en mi libro *Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834)* (Pamplona, Eunsa, 1976), p. 482.

<sup>45</sup> Concordato entre Pío IX y Francisco José I, emperador de Austria, de 18 de agosto de 1855 (Mercati, pp. 821-830).

<sup>46</sup> Concordato entre Pío IX y Guillermo I, rey del Württemberg, de 8 de abril de 1857 (*Ibid.*, pp. 853-862).



*Facultades concedidas al nuncio*

Dato un breve cenno degli affari più gravi a monsignor Barili, resta ora a parlarsi brevemente delle facoltà di cui il Santo Padre si è degnato munirlo. Queste si contengono altre nel breve apostolico, nel quale sonovi tutte le solite concedersi ai nunzi di Spagna e che già furono accordate a monsignor Brunelli (ora cardinale) lorchè riapri quella nunziatura, e poi a monsignor Simeoni in occasione del suo interinato, e le altre straordinarie in 5 decreti della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e in 2 della Sacra Penitenzieria. Non occorre intrattenere monsignor nunzio sul senso delle singole facoltà, di cui è menzione nel breve, sia perchè esse sono assai chiaramente espresse, sia perchè nel caso di qualche dubbio può regolarsi su quanto hanno praticato i suoi immediati antecessori, dimandando ove occorra le opportune spiegazioni a monsignor Simeoni. Più tosto non può a meno di non dirsi una qualche parola intorno all'*exequatur* che il governo pretenderà di dare a questo breve pontificio.

*Sobre el "exequatur" o "placet" del gobierno al breve apostólico por el que se nombra y conceden facultades al nuncio*

E' antichissimo l'abuso di apporre il regio *exequatur* o *pase* al breve di facoltà del nunzio in Spagna. Quando però una tal pratica abusiva incominciò ad osservarsi era pura e semplice, ed aveva luogo con atto separato, ossia non si apponeva sul breve originale. Se non che dopo la metà del secolo che ha proceduto, sotto il re Carlo III, l' riprovevole abuso divenne peggiore<sup>47</sup>, ed ecco ciò che si praticò fino al tempo della nunziatura del cardinale Tiberi<sup>48</sup>,

Il nunzio, giunto a Madrid, con biglietto ufficiale annunciava al ministro di Stato il suo arrivo ed insieme gli rimetteva il breve di facoltà ordinarie perchè il governo avesse notizia dei poteri onde era investito dal Santo Padre. Il ricevutosi breve si mandava alla Camera di Castiglia, e poscia, quella abolita, al Consiglio Reale; decorso un mese incirca un impiegato del consiglio medesimo ritornava al nunzio il suo breve originale, all'ultima pagina del quale si trovava l'*exequatur* ed il novero di alcune facoltà, le quali erano state ritenute. L'impiegato anzidetto poi, nell'atto di consegnare il breve in parola, diceva al nunzio essere esso il breve da lui inviato al ministro di Stato e che vi era stato opposto il *pase*, ma che Sua Maestà avea creduto di ritenere alcune facoltà indicate nell'atto di placitarlo. Il nunzio dopo ciò lo prendeva dalle mani dell'impiegato pronunciando queste due sole parole: resto inteso = *quedo entendido*; dava quindi un dono al messo e due oncie d'oro al portiere del ministero di Stato.

In quanto alla sostanza fu tutto ciò praticato con monsignor Brunelli salve le seguenti variazioni. Monsignor Brunelli, andato in Ispagna in qualità di delegato apostolico, ebbe oltre al breve ordinario di nunzio anche due altri di facoltà straordinarie e straordinarissime. Per istruzione poi ricevuta dalla segretaria di Stato egli non doveva presentare che due de' detti brevi, tenendo riservato quello in cui davansi straordinarissime facoltà. Giunto in Madrid, inviò i detti due brevi al ministro di Stato con

<sup>47</sup> R. OLAECHEA: *El concepto de "exequatur" en Campomanes*, "Miscelánea Comillas" 45 (1966) 119-187.

<sup>48</sup> Con Tiberi no surgieron dificultades porque el gobierno le restituyó el breve de su nombramiento con el "consueto, inevitable, odioso *exequatur*" (Cf. *Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi...*, p. 52). Pero no ocurrió lo mismo con su sucesor Amat, a quien nunca se le devolvió el breve con el *exequatur* y, por consiguiente, no fue reconocido como nuncio (Cf. mi libro *Política eclesial de los gobiernos liberales españoles*, pp. 148 ss.).

atto ufficiale annunziandogli il suo arrivo, ed aggiungendo che il Santo Padre avealo rivestito di straordinarie facultà, e siccome trovava giusto che il governo le conoscesse gli rimetteva i due brevi ad unico oggetto di prenderne cognizione.

Scorso un qualche spazio di tempo i brevi gli furono ritornati, accompagnati da una risposta ufficiale del ministro di Stato e placitati secondo il costume ordinario.

Il cardinale Brunelli in vista di ciò reclamò contro questo nuovo abuso mediante una nota ufficiale, alla quale non si conosce se rispondesse il governo.

Tutto ciò si è voluto notare affinché monsignor Barili potesse conoscere i diversi metodi tenuti dai nunzi di Spagna, onde gli servano di norma. Sarà però bene che prima di rimettere il breve al governo consulti monsignor Simeoni per sapere quale condotta ha egli tenuto nella presentazione del suo.

Avrà poi cura monsignor Barili di riferire tutto ciò che sarà passato tra lui ed il governo sulla presentazione del breve, onde possa servire di norma nel tempo avvenire.

*Sobre los rescriptos de facultades expedidos por la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios*<sup>49</sup>

Oltre il breve di facultà di cui fin qui si è discusso, si danno a monsignor Barili gli accennati cinque rescritti o decreti di facultà spediti per organo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, e contraddistinti colle lettere A, B, C, D, F. Su questi deve avvertirsi che quelle contenute nel foglio lettera A erano solite accordarsi nella sostanza agli antichi nunzi di Spagna. Le altre poi, in vista delle circostanze eccezionali in cui trovavasi la Spagna, si concessero per la prima volta a monsignore ora cardinale Brunelli. Tuttavia, considerandosi dal Santo Padre che le cause per cui si concessero quelle facultà durano ancora in quel regno, e che per tale oggetto erano state accordate all'incaricato interino monsignor Simeoni, perciò è che ha voluto munirne anche monsignor Barili.

Peraltro, nelle istruzioni date all'anzidetto incaricato prima di abbandonare Roma<sup>50</sup>, essendogli stato ingiunto di osservare e quindi riferire alla Santa Sede se occorresse di farvi sopra le indicate facultà una qualche variazione; egli ha con assai diligenza corrisposto all'incarico affidatogli col foglio n. 42, in seguito di che, essendosi umiliata relazione al Santo Padre, questi si è degnato disporre come appresso.

Principiando dall'indicato rescritto, lettera A, Sua Santità al numero 7, dopo le parole *dal Sommo Pontefice*, ha fatto aggiungere le altre *e di prorogare tali licenze per altri tre mesi nei soli casi nei quali costi che gli oratori dentro un mese abbiano ricorso alla Santa Sede*.

Al numero 8 ha voluto tolte le parole *che per difetto di vista la richiedono*, facendovi per maggior chiarezza sostituire le altre *ciecuzienti, ma non totalmente ciechi*.

Al numero 12, alla parola *ecclesiastici* ha voluto che si aggiungesse *e delle monache*, onde si rimovesse ogni dubbio che non vi fossero comprese.

Al numero 13 si è parimenti aggiunto *e di prorogarla sempre ad annum eadem causa perdurante*.

Al numero 22 si è dichiarato riguardo ai regolari esclaustrati che possano conseguire anche i canonicati, non però le dignità, onde si è detto appresso le parole *curato o canonicato escluse però le dignità*.

<sup>49</sup> Sobre este tema el lector tendrá que esperar mi amplio estudio, todavía en elaboración, *Facultades a los nuncios de España en el siglo XIX*.

<sup>50</sup> Dichas instrucciones pueden verse en el apéndice 1.º de mi artículo *Instrucciones a Simeoni, primer nuncio de la Restauración*, "Revista Española de Derecho Canónico" 33 (1977) 153-155.

Sulla quale esclusione delle dignità monsignor Barili ne troverà le ragioni svolgendo gli atti della nunziatura apostolica di monsignor Brunelli, e molto più nel dispaccio inviato a monsignor Simeoni in data 14 luglio corrente anno, n. 84722.

Al numero 29 si è fatta un'ampia concessione accordandosi di dispensare, commutando anche dal voto semplice di castità.

Si sono poi aggiunti altri tre articoli sotto i numeri 33, 34 e 35. In ordine alla facoltà contenuta nel n. 34, ove si tratta dell'*extra tempora* da accordarsi ai parrochi, monsignor nunzio osserverà tutte le ragioni esposte *hinc inde* da monsignor Simeoni, tanto nel succitato dispaccio come nell'altro n. 25, ed essendo di gran peso quelle proposte per la negativa, il Santo Padre si è indotto a concederla *unicamente* per casi straordinarii *onerata nuntii conscientia*.

Conviene inoltre avvertire monsignor nunzio che il succitato monsignor Simeoni inclinava a fare aggiungere alle facoltà anche quella di accordare *indultum medendi* ai sacerdoti sul riflesso che i nunzi di Spagna altra volta l'avevano ottenuta. Ma il Santo Padre, nella sua sapienza, non ha creduto aderirvi, onde monsignor Barili si guarderà dall'accordarla, e ne darà il conveniente avviso all'abbreviatoria, onde conosca che una tal facoltà è stata ritirata.

Nel decreto, lettera B, relativo ai compratori dei beni ecclesiastici, Sua Santità, in vista dei concerti presi col governo, ha ordinato che si tolga la limitazione ai beni *acquistati prima del concordato*.

Nel decreto, lettera C, ove si tratta degli esaminatori pro-sinodali, il Santo Padre, avveduto presente che in alcuni luoghi non esiste capitolo, alle parole *accedente tamen capituli consensu*, ha fatto aggiungere *ubi extiterit*.

Nell'altro decreto, lettera D, erasi suggerito da monsignor Simeoni che la facoltà sotto il numero 1, relativa all'impedimento di cognazione spirituale, e l'altra sotto il numero 2, che si riferisce al 3.º e 4.º grado di affinità e consanguinità, si ampliassero in guisa di estendersi anche ai casi pubblici nei matrimoni già contratti. Il Santo Padre anzichè annuire a questa richiesta ha giudicato di ampliare il numero dei casi pubblici, di cui si tratta al § 4, portandoli da trenta a sessanta casi, e facendo usare l'espressione *in matrimoniis iam contractis*.

Finalmente, nel decreto lettera F, sull'osservazione fatta dall'attuale incaricato della necessità di essere il nunzio munito di facoltà per sanare gli atti nulli senza limitazione o al passato, o alle diocesi vacanti, il Santo Padre si è degnato annuirvi benignamente.

Dalla Segreteria di Stato, li 22 novembre 1857.

G. Card. ANTONELLI